

AGEVOLAZIONI

Le faq del Mipaaf sul credito per le reti in agricoltura

di Luigi Scappini

Il Legislatore, con l'articolo 3, comma 3, DL 91/2014 ha introdotto uno specifico **credito di imposta** atto a incentivare la **creazione di reti di impresa** nel comparto **agricolo**.

A tal fine, con l'approssimarsi della **scadenza** per la **presentazione** delle relative **domande** relative alle spese sostenute nel periodo 14 marzo 2015 - 31 dicembre 2015, fissata tra il **20** e il **29 febbraio**, il Mipaaf ha pubblicato alcune **faq**.

Preliminamente viene precisato come possano **accedere** all'agevolazione solamente le **reti** costituite in **forma** di **"rete contratto"** in quanto l'articolo 2, comma 2, D.M. 13 gennaio 2015 richiede quale **requisito** imprescindibile **l'indipendenza**. Nel caso di costituzione di una rete soggetto verrebbe meno tale requisito in quanto i singoli retisti risulterebbero socio della rete.

Importante chiarimento è quello concernente i **soggetti** che **fruiscono** o per meglio possono fruire del bonus; infatti, viene precisato che **beneficiarie** del credito sono le **singole imprese** retiste, con l'ulteriore conseguenza importante che alla rete **potranno partecipare** anche **imprese** che **non hanno i requisiti richiesti** e che ovviamente non possono accedere all'agevolazione. Si ricorda come l'articolo 2, comma 1 del D.M. richiamato richiede che le imprese:

1. producano prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
2. siano pmi come definite ai sensi del Regolamento (UE) n.641/2014 e producano prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I di cui al precedente punto.

In ragione di quanto detto, non è richiesto che la capofila sia operante obbligatoriamente nel settore agroalimentare.

Attenzione però che, se è vero che non tutti i retisti devono necessariamente fruire del **credito**, lo possono fare **solamente** quelli che hanno realmente **sostenuto i costi** agevolati che lo originano.

Tali costi devono essere **sostenuti** e quindi le relative **fatture** devono essere state **saldate**; **tuttavia**, si deve rilevare come l'articolo 3, comma 5 del D.M. 13 gennaio 2015, ai fini dell'effettività del sostentamento, rimandi a quanto previsto all'**articolo 109 Tuir**, ai sensi del quale le prestazioni di servizio si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono

ultimate, mentre le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data di consegna per quelli mobili e all'atto per quelli immobili.

Sempre in riferimento alle spese ammesse nel calcolo, il Mipaaf riconosce quelle **sostenute anteriormente** alla costituzione della rete, **purché propedeutiche** alla stessa.

Parimenti agevolabili sono i **costi fatturati** da un **soggetto partner** della rete non beneficiario del credito di imposta, a condizione che un soggetto della rete fatturi ad un altro soggetto della rete che presenta domanda di credito d'imposta. Se il bene o servizio acquistato è compreso nel programma comune di rete è possibile che ci sia il ribaltamento delle fatture da un soggetto non beneficiario ad uno beneficiario. La fatturazione deve essere regolare per quanto riguarda le scritture contabili ma non deve trattarsi di una partita di giro.

Per quanto attiene le **tipologie di spese** ammesse, sono tali quelle destinate a **nuovi investimenti**, compresi nel programma comune di rete, per la creazione di nuove reti di imprese o lo svolgimento di nuove attività da parte di imprese già esistenti.

In merito ai costi del **personale dipendente**, viene chiarito che di prassi sono ammessi quelli riferiti a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca oggetto del progetto, con conseguente **esclusione** di quelli riconducibili al **personale** con mansioni **amministrative, contabili e commerciali**. Le relative spese sono calcolate in ragione delle **ore lavorate** dal personale impegnato nel progetto, valorizzate per il relativo "costo orario". Il costo unitario è determinato, per ogni persona, dividendo il costo annuo lordo effettivo (retribuzione effettiva annua linda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti) per il numero di ore lavorative nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, senza distinzione tra ore normali e ore straordinarie.

Le spese per l'acquisto di **macchinari** e **attrezzature** nuovi, sono ammesse nel **limite** del loro **valore di mercato**.

Da ultimo, si segnala come sia sempre **possibile** presentare **istanze** per il **medesimo investimento** su **altri bandi**, l'unico limite di cui si deve tener conto è che il cumulo non superi il massimo del contributo possibile. Il dichiarante si impegna a informare il Mipaaf di qualunque variazione riguardante il rispetto dei limiti previsti dal cumulo ed attestati. Il Mipaaf, sulla base delle istanze, stila l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta, che poi potranno utilizzare il credito in compensazione con il modello F24.